

LXII.

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedi — Rinvio della interpellanza del senatore Codronchi-Argeli al ministro del tesoro — Presentazione di progetti di legge — Coordinamento del progetto sulla laguna di Venezia — Inversione dell'ordine del giorno — Discussione del disegno di legge: «Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1899 dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio 1899-900» (N. 68) — Parlano il senatore Pierantoni ed il ministro del tesoro — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli senatori: Boncompagni-Ludovisi di 15 giorni e Di San Giuseppe di tre giorni.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Rinvio della interpellanza del senatore Codronchi al ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor ministro del tesoro, gli dò lettura della seguente interpellanza del senatore Codronchi-Argeli, e lo prego dichiarare se e quando intenda rispondermi:

« Chiedo d'interpellare l'onorevole ministro del tesoro intorno agli obblighi dello Stato dipendenti dalla legge 24 dicembre 1896, n. 551, per i comuni della Sicilia ».

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Comprendo la sollecitudine del senatore Codronchi rispetto alla esecuzione della legge che riguarda la trasformazione dei debiti comunali della Sicilia, ed il compimento degli impegni incontrati da gran parte di quelle amministrazioni e la comprendo perchè so che egli fu iniziatore di simile provvedimento, uno dei più benefici che si siano introdotti per l'isola generosa e cara a tutta l'Italia da molti anni in poi.

La legge del 1896 ebbe finora regolare esecuzione.

Una Commissione apposita presieduta dall'onor. Piccardi e composta di membri del Parlamento e di funzionari dell'amministrazione governativa provvede all'uopo.

Alle prime categorie dei prestiti compresi nella legge già si è data soddisfazione, e rimane solamente a provvedere ad una categoria pure importante che è quella degli impegni.

Non la volontà del Governo, non il proposito dell'amministrazione, non lo zelo della Commissione, ma la disponibilità dei fondi occorrenti mancava all'intero compimento della legge.

Il mio predecessore chiese al Parlamento i fondi necessari affinché la legge del 1896 possa avere completa esecuzione. Il disegno di legge presentato dal ministro Vacchelli sta d'innanzi all'altro ramo del Parlamento; e credo che, in questi giorni, potrà andare in pubblica discussione. Per tal guisa la legge del 1896 sarà tratta a intiera applicazione. Se qualche dubbio ebbe a sorgere intorno all'applicazione di quella legge nella mente del senatore Codronchi, mi giova assicurare l'onor. amico mio che egli può dileguarlo dall'animo e dal pensiero suo. A ogni modo lo pregherei di rimandare lo svolgimento di questa interpellanza fino ad un giorno che potremo concordemente stabilire, poichè siamo mossi da eguali sentimenti, ai quali so partecipare anche chi nell'altro ramo del Parlamento esamina in questo momento quel disegno di legge.

CODRONCHI ARGELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI-ARGELI. Ringrazio l'onorevole ministro del tesoro delle sue parole e delle sue assicurazioni e acconsento di buon grado a rinviare lo svolgimento della mia interpellanza.

Mi sia concessa solamente un'osservazione. L'onorevole ministro del tesoro ha detto che è stata necessaria una legge perchè mancava il danaro. Io credo che sia stata necessaria una legge per autorizzare a spendere quello che già era stato preveduto, perchè la legge del 24 dicembre 1896 calcolava che occorressero per la Sicilia 77 milioni, di cui 62 per debiti propriamente detti, e 15 per lavori straordinari, per debiti fluttuanti, per impegni preventivamente presi.

Nel rivedere i bilanci, questa somma accrebbe e aumentò anche per circostanze imprevedute, quale fu quella del furto di L. 1,200,000 consumato dal tesoriere del comune di Palermo.

Ma la cifra dei 77 milioni rimane sempre ferma, perchè io proposi allora che tutto ciò che si era risparmiato nelle transazioni fatte da me per Licata, Caltanissetta e Trapani, andasse a beneficio degli altri comuni, senza eccedere mai la somma stabilita dei 77 milioni. E siccome in queste transazioni io ottenni dai

creditori L. 11,800,000, sono appunto queste 11,800,000 lire che andrebbero a beneficio degli altri comuni.

Questo ho voluto dire perchè si sappia che lo Stato, dando questi altri 11 milioni ai comuni della Sicilia, non dà più di quello che aveva già preveduto, cioè rimane entro il limite dei 77 milioni.

Ho finito; e aspetterò di vedere dopo la discussione della Camera, se la mia interpellanza sarà ancora opportuna.

PRESIDENTE. Ad ogni modo il giorno per lo svolgimento di questa interpellanza, qualora debba aver luogo, sarà stabilito d'accordo tra l'interpellante ed il ministro del tesoro.

(Resta così stabilito).

Presentazione di progetti di legge.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 343,766 81, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98 concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze di impegni per L. 7,708,189 51 su alcuni capitoli concernenti « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1897-98, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 60,998 42 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897-98 concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 37,402 07 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 504,082 97 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di pre-

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1899

visione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 89,814 52 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazione di eccedenze di impegni sopra il capitolo n. 10 « Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria) » dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1897-98, risultanti dal consuntivo dell'esercizio stesso;

Autorizzazione di eccedenze d'impegni sopra due capitoli concernenti « Spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1897-98, risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio stesso;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 12,213 20 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazioni di maggiori assegnazioni per L. 171,906 60 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 216,864 09 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 1883 98 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 1,000,000 verificatesi sull'assegnazione al capitolo n. 31 « Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 4,543,549 04 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 993,513 47 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 30,245 69 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 133,604 11 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 631,445 66 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1897-98, concernente spese facoltative;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 1,963,450 16 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi diciannove disegni di legge per eccedenza d'impegni, i quali saranno trasmessi, per ragione di competenza, alla Commissione permanente di finanze.

Coordinamento del progetto di legge sulla Laguna di Venezia.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore Pellegrini, presidente dell'Ufficio centrale, di voler riferire sul coordinamento del progetto di legge per la conservazione della laguna veneta, approvato, per alzata e seduta, nella tornata di ieri.

PELLEGRINI, presidente dell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale ha provveduto alla revisione e al coordinamento del progetto votato nella seduta di ieri, rettificando i numeri che furono

spostati per la introduzione di un articolo nuovo, e quindi nel richiamo dei corrispondenti articoli, introducendo inoltre alcune correzioni di forma.

Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Il progetto di legge così coordinato, sarà stampato ed allegato al rendiconto ufficiale dell'odierna seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sulla laguna di Venezia. Però, per fare una votazione unica, propongo che il Senato intraprenda subito la discussione del disegno di legge, ch'è iscritto all'ordine del giorno, per l'esercizio provvisorio a tutto il 31 dicembre 1899.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1899 dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio 1899-900 » (N. 68).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1899 dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio 1899-1900 » (N. 68).

Leggo l'articolo unico del progetto di legge:

Articolo unico.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1899-1900, e non oltre il mese di dicembre 1899, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati il 29 novembre 1898, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresì delle posteriori note di variazioni presentate sino al 5 giugno 1899 (esclusa quella riguardante l'Amministrazione della marina in data del 25 aprile 1899, n. 87 bis) e delle economie e dei

maggiori assegni dipendenti da semplice trasporti di somme da un capitolo all'altro dei bilanci, proposti dalla Giunta generale del bilancio sugli stati di previsione colle relazioni presentate alla Camera sino a tutto il 13 giugno 1899.

Pei prelevamenti dai fondi di riserva, il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio, giustificandone l'assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.

Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione 1899-1900, negli ordinamenti organici dei servizi pubblici e dei relativi personali, nè negli stipendi ed assegnamenti a qualsiasi titolo, approvati, pei diversi Ministeri ed Amministrazioni dipendenti, con la legge del bilancio di previsione 1898-99 e con quella di assestamento, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

Dichiaro aperta la discussione.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Parlo per fare al Senato una dichiarazione di voto. Nella relazione della Commissione permanente di finanza, che in questo momento ho letto, si osserva che la domanda di esercizio provvisorio può essere giustificata da avvenimenti imprevedibili e ineluttabili. Si ricorda che fu già protratto l'esercizio provvisorio per tutto il semestre dell'anno 1898; si accenna a casi nuovi, a fatti gravi, che a tutto rende evidente la necessità pel Governo di chiedere l'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1899, per quegli stati di previsione, che non avranno ottenuta la sanzione legislativa.

Ignoro quali siano questi casi gravissimi; non ho quella vista che hanno i colleghi, di modo che quell'evidenza che a tutti è chiara, per me è buia.

Io penso che il Governo aveva pienissimo il tempo di rimanere nella via normale del Governo costituzionale, se avesse preferita la discussione dei bilanci obbligatoria per sanzione dello Statuto ai provvedimenti detti politici, dei quali non ci possiamo ora occupare.

Avverto inoltre che la concessione dell'esercizio provvisorio potrà impedire il cominciamento di molti lavori che sono tanto necessari

alla sistemazione della nostra capitale e alla inopia delle classi sofferenti.

Mi dispiace di non vedere presente il ministro dei lavori pubblici. Ad esempio, dirò della sistemazione della piazza di Venezia. Parecchi mesi or sono sentimmo annunciata l'ora, in cui si sarebbe incominciata la trasformazione della piazza di Venezia strettamente collegata al monumento in onore del *Padre della patria*. Si parlò di una transazione stipulata dal Ministero dei lavori pubblici colla famiglia Torlonia per la demolizione del palazzo, e ottenere l'area necessaria alla sistemazione della piazza.

Si disse che era consentita dall'Impero austro-ungarico la demolizione di quell'ala che deturpa lo storico palazzo di Venezia, e che si era concesso all'Austria il suolo posteriore al palazzo ove sarebbe sorto un portico. Si annunciò la spesa; una somma è già stanziata, un'altra si raccoglierebbe dal bilancio dei lavori pubblici e questa doveva essere deliberata per legge, essendo una somma residua dei fondi assegnati al Tevere.

Da ultimo si annunciò che il Governo austro-ungarico non consentiva la costruzione di un portico, che sarebbe stato aperto al passaggio pubblico, ma che domandava, secondo il diritto comune, l'espropriazione di quell'ala del palazzo e che si aspettava l'arrivo di un tecnico in Roma mandato dall'Impero austro-ungarico, il quale doveva concordare il prezzo della detta espropriazione.

Il Ministero coll'aver costretto il Parlamento per voto della sua maggioranza a concedere l'esercizio provvisorio, coll'aver costretto anche il Senato a consentirlo, farà ritardare questi lavori, e assumerà una grande responsabilità per ciò che interessa il decoro della capitale e la parte economica della questione.

Detto ciò, sapendo che io non posso modificare l'opinione dei colleghi, ho creduto di dire schiettamente quello che penso e come cittadino e come legislatore.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Le prime parole dette dal senatore Pierantoni mi avevano fatto dubitare che egli non riconoscesse le ragioni di opportunità che sostengono il disegno di

legge oggi in discussione, ma egli non ha negato il fatto...

PIERANTONI. L'ho negato.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. ... solamente sollevò una questione politica. Egli disse cioè che il Ministero avrebbe dovuto anteporre la discussione dei bilanci, nelle sedute di ogni giorno alla Camera, alla discussione dei provvedimenti politici.

Io non so se il Senato voglia sollevare questa questione politica...

Molte voci. No, no.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Allora rimango nei limiti del disegno di legge che si discute.

Mi fermerò sul punto cui accennò il senatore Pierantoni concernente il Ministero dei lavori pubblici. Non posso seguirlo rispetto alle informazioni delle trattative col Governo austro-ungarico, delle quali io non ho notizie così esatte. Ma disse esplicitamente il Governo all'altra Camera e lo ripeté in questa, chiedendo l'esercizio provvisorio, che egli desidera e spera che tutti i bilanci vengano in discussione e il desiderio si fa più vivo rispetto al bilancio dei lavori pubblici, se esso involve questioni così importanti ed urgenti come quelle alle quali accennò il senatore Pierantoni.

Questa legge non chiude le deliberazioni del Parlamento, previene soltanto il caso in cui queste non potessero aver luogo, non compromette alcuna cosa, è uno stimolo di più perchè tutti i membri del Parlamento, che partecipano ai voti da lui espressi, sollecitino la discussione dei bilanci.

Una parola è di certo involontariamente sfuggita a un oratore così perito come egli è, quando disse che il Governo ha costretto altrove la maggioranza ad approvare questa legge di esercizio provvisorio, che costringe pure quest'alta assemblea a dare ad essa il suo voto.

Mi basta rilevare solamente la parola che io ritengo abbia tradito il pensiero dell'onorevole senatore, perchè essa accusa un proposito che il Governo non ebbe mai e che il Senato non ammetterebbe. (*Approvazioni*).

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io non ho sollevato la questione politica, benchè la nostra sia vita quotidianamente politica. Ho dichiarato solamente che deplorava che non si fosse data la dovuta pre-

ferenza alla legge del bilancio che è la legge solenne ed annuale, come è voluto dalla Costituzione.

Ho detto che il Senato per volontà del Governo si trova costretto a votare l'esercizio provvisorio; ogni legge eccezionale straordinaria ha per me il carattere di costringimento. Del rimanente, se avessi detto parole meno che permesse dagli usi e dalle buone norme costituzionali, non era un ministro, che è pure amico mio, che me ne poteva far censura...

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Parlava delle intenzioni del Governo...

PIERANTONI... Prego l'onorevole amico di non interrompere. Non ho pensato a pronunziare un discorso, perchè solo in questo momento ho potuto leggere la relazione.

Voglio prendere atto della dichiarazione del ministro del tesoro, che cioè vi sia la speranza di votare i bilanci, specialmente quello dei lavori pubblici. Per me vedo questa speranza molto lontana come il lumicino della fata, perchè non so capire una legge eccezionale di esercizio provvisorio che abbia un carattere di prevenzione. Codesto espediente è nuovo nel sistema parlamentare. Solamente la necessità provata e dimostrata può giustificare l'esercizio provvisorio.

Dette queste cose, mi taccio, perchè ho esordito col dire che esprimeva una opinione tutta mia individuale, e quindi non è da prendere atto che di quella libertà di opinione, che il Senato sa tanto bene rispettare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Ho chiesto di parlare per una dichiarazione, chiedendo pur venia dell'interruzione da me fatta.

Io era ben lontano dal proposito di far richiamo all'onor. senatore Pierantoni (non ispettava a me) per la parola da lui adoperata. Ma con essa si accusavano le intenzioni del Governo, ed io le intenzioni del Governo ho inteso dichiarare respingendo la sua interpretazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Mariotti di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge approvato ieri per alzata e seduta, e dell'altro discusso oggi.

MARIOTTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori, segretari, procedono alla enumerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1899 dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio 1899-900:

Votanti	77
Favorevoli	72
Contrari	5

(Il Senato approva).

Disposizione per la conservazione della laguna di Venezia:

Votanti	77
Favorevoli	72
Contrari	5

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 16 e 45).

Licenziato per la stampa il 21 giugno 1899 (ore 16.30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

SULLE

Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia

approvato nella seduta del 17 giugno 1899

Art. 1.

La laguna di Venezia, circoscritta verso il mare dal litorale dilungantesi dalla foce del Sile al sostegno di Brondolo, e verso terraferma dalla linea di confine segnata dai cippi apposti dalla Repubblica nel 1791, e già annoverata fra i porti di prima categoria, costituisce in tutta la sua estensione di laguna viva e morta demanio pubblico.

I terreni che dopo il 1791 per sola forza di natura si siano sopraelevati all'area, qual'era allora del bacino lagunare, sì da non essere sommergibili neppure dalle alte maree, sebbene divenuti patrimoniali dello Stato o di altri, sono soggetti alle disposizioni di questa legge negli stessi modi e limiti che gli eguali terreni compresi già nella laguna per effetto della conterminazione seguita in quell'anno.

Art. 2.

La competenza a provvedere in ordine al regime lagunare ed a tutto ciò che può essere richiesto per la osservanza della presente legge, quando questa non disponga altrimenti, spetta esclusivamente al prefetto della provincia di Venezia per tutto quanto il territorio compreso nella conterminazione lagunare. All'ufficio del Genio civile della stessa provincia incomberà la vigilanza sull'intera laguna, specialmente per la esecuzione della legge stessa.

Art. 3.

È proibito, salve le espresse eccezioni, impedire o turbare in qualsiasi modo la libera espansione ed il libero moto della marea sopra e dentro gli spazi facienti parte della laguna così viva che morta, così sommersi come sommergibili.

È quindi vietato:

a) costruire, dentro la conterminazione della laguna, anche in via precaria, argini, rilevati di terra e di macerie, steccati e qualsivoglia altro impedimento di qualsiasi natura;

b) fare nei canali navigabili o no, sotto o fuor d'acqua, traverse o pescaie, od altro impedimento, mobile o stabile, di qualunque materia e dimensione;

c) circondare alcuna parte di laguna, così viva che morta, con ripari e difese di qualunque specie, ancorchè non fossero continui, e non fosse impedito il passaggio dell'acqua, salvo ciò che verrà disposto riguardo alle valli da pesca ed all'esercizio della pesca vagantiva;

d) fare qualunque interrimento od ingombro in qualsiasi parte della laguna soggetta alla espansione delle maree, salvo quanto verrà disposto coll'articolo 8.

Per le materie, che è necessario sgombrare dai luoghi ove sono state raccolte, saranno date dal regolamento le norme colle quali dovrà effettuarsi il trasporto;

e) condurre in laguna acque torbide o chiare, oltre alle acque dolci di fiume o di scolo, che vi entrano naturalmente, o per esservi state finora condotte per apposite concessioni e salvo il disposto dell'articolo 14;

f) dissodare qualunque terreno, fuori dei luoghi marginati stabilmente e dei litorali compresi fra il mare e la laguna, e metterlo a coltura lavorandolo con vanghe, badili ed aratro ed in qualunque altro modo. La proibizione si estende anche alle motte ed altri rilevati che incontransi in mezzo alle barene, qualunque sia l'altezza del terreno rispetto alle maree;

g) fare piantagioni ed imboschimenti di qualunque specie, o cedui o di alto fusto. Sono esclusi da tale divieto i soli terreni alti che erano già piantati e coltivati quando vennero compresi nella laguna per effetto della

conterminazione stabilita nell'anno 1791, ed i terreni indicati nel capoverso dell'articolo 1, che furono piantati e coltivati prima della pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

Gli argini ed altri rilevati di terra o macerie ora esistenti in laguna saranno mantenuti, se sorretti da speciali concessioni, nello stato e nei limiti stabiliti dalle concessioni stesse. Saranno del pari mantenuti nello stato e nei limiti in cui erano nel 20 dicembre 1841 gli argini e rilevati suddetti prima di tal giorno compiuti. Però, in ambo i casi, gli interessati, se richiesti, dovranno nel termine che sarà indicato nel regolamento, presentare al prefetto il documento o la prova del proprio diritto.

È vietato apportare modificazione alcuna a siffatti argini, e rialzarli se caduti, senza averne ottenuta licenza dal prefetto previo parere dell'ufficio del Genio civile. Tale licenza non sarà concessa se non nei limiti strettamente necessari a ricostituirli nello stato primiero o conservarli allo speciale legittimo uso anteriore.

Le opere di semplici riparazioni, sono permesse, ma devono essere o prima di venire intraprese, o contemporaneamente, partecipate e specificate per iscritto all'ufficio del Genio civile per la necessaria vigilanza. Il prefetto, ove avvenga contravvenzione, ordinerà la immediata sospensione dei lavori, e procederà a norma del seguente articolo 17.

Qualora, a giudizio del Genio civile, apparisse necessaria la distruzione di alcune delle opere ritenute legittime a norma della prima parte di quest'articolo, il prefetto potrà ordinarla dopo sentiti i concessionari o i possessori, ai quali competerà soltanto il ricorso al Ministro dei lavori pubblici. Ordinata la distruzione dall'autorità amministrativa, non rimarrà agli interessati che l'azione giudiziaria al solo intento di far determinare se danno vi sia e sia perciò dovuto un compenso, il quale sarà, in difetto di speciali norme stabilite nei titoli di concessione, liquidato secondo la legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

Gli argini, ancorchè interni per uso di conserve o peschiere, e gli altri rilevati attualmente esistenti, posteriori al 20 dicembre 1841 o non sorretti da concessione, dovranno essere demoliti, sal-

vochè l'autorità amministrativa, riconoscendoli innocui al regime idraulico lagunare ed all'igiene, ne permetta in tutto od in parte la conservazione; e salva eziandio all'autorità stessa la facoltà di ordinarne, sempre quando la creda opportuna, la distruzione, la quale non darà diritto a compenso alcuno.

Art. 5.

Saranno lasciati sussistere gli arginelli necessari a peschiere e conserve, scavate nell'estremo lembo lagunare in prossimità della terraferma, nei limiti e nei modi nei quali esistevano al 23 marzo 1898; salva all'autorità amministrativa la facoltà di ordinarne, sempre quando la creda opportuna, la distruzione, la quale non darà diritto a compenso alcuno.

Art. 6.

Le fabbriche ed altre opere di ogni genere e natura, che modificassero od alterassero le condizioni idrauliche della laguna o dei suoi canali, non potranno essere eseguite senza una speciale concessione, rilasciata dai Ministri della marina e dei lavori pubblici sulla proposta che ne farà il prefetto, avuto il parere dell'ufficio del Genio civile.

Le opere che per la loro struttura o situazione non alterano in alcun modo il regime idraulico della laguna o dei canali potranno essere autorizzate dal prefetto, avuto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile, nonchè quello della capitaneria di porto quando si tratti di opere riguardanti i canali di navigazione ed i loro margini.

In ogni caso l'opera permessa non potrà essere iniziata senza che il concessionario ne abbia fatto pervenire all'ufficio del Genio civile un avviso per iscritto.

Art. 7.

Ogni possessore di uno stabile o di qualsivoglia terreno non soggetto alla libera espansione delle maree che si trovi in margine della laguna, o formi isola in essa, deve munire la sua proprietà con un'opera di difesa, e mantenere questa in buono stato per impedire che le sponde scoscendano.

Art. 8.

Quando parziali interrimenti siano richiesti per ragioni di militare difesa, per attuazione di stabilimenti industriali, per procurare ai legni di navigazione più ampie e più comode rive di approdo con calate o piazzali, per ampliare o migliorare la condizione interna dei litorali o di qualche isola, per fini igienici a vantaggio di qualche parte popolata della città, dei litorali e delle isole, o per altre cause di riconosciuta pubblica utilità, potranno essere autorizzati con decreto dei Ministri della marina e dei lavori pubblici, su proposta che ne farà il prefetto, avuto il parere del Genio civile, purchè mediante scavi di compenso si provveda ad evitare:

1° Che tali interrimenti sieno d'impedimento al libero corso ed espansione delle maree col flusso, o ne ritardino la loro discesa al mare durante il riflusso;

2° Che venga a scemare il prisma d'acqua che è compreso fra il livello più basso a cui riducesi la laguna dopo il riflusso ed il livello della massima alta marea.

A tale effetto gli scavi di compenso dovranno eseguirsi in quei punti di laguna dove essi possono essere più utili, ed avere tale ampiezza e profondità che almeno eguaglino quella parte di prisma fluente che coll'interrimento artificiale si sottragga al dominio della marea.

Le sacche, cioè gl'interrimenti formati da materie provenienti dagli scavi che si fanno in laguna e dalle demolizioni in città, dovranno essere stabilite fuori della conterminazione lagunare.

Art. 9.

È libera la falciatura delle erbe spontaneamente nascenti, e specialmente delle brulle (giunco acuto), sulle motte e sulle barene private. La falciatura sulle barene e sugli altri spazi di proprietà demaniale sarà concessa dal prefetto, inteso l'ufficio del Genio civile, con le condizioni convenienti specialmente nei riguardi lagunari.

Il regolamento provvederà affinché i depositi ed il trasporto delle erbe falciate in ogni caso si compiano senza pregiudizio per la laguna.

Per esercitare il pascolo sulle barene, non che per trarre dalle barene l'argilla per la fabbricazione dei laterizi e per altri usi, è ne-

cessario chiedere l'opportuna licenza al prefetto, il quale potrà concederla, sentito l'ufficio del Genio civile, determinando i limiti entro i quali il concessionario dovrà mantenersi e le condizioni da osservarsi.

Art. 10.

Fuori dei recinti lagunari, detti *valli*, indicati nell'art. 11, non è permessa che la pesca detta *vagantiva*, da esercitarsi liberamente nei bacini, nei canali ed in qualunque altro spazio della laguna, a norma delle disposizioni generali vigenti in materia di pesca, e specialmente mercè le temporanee chiusure con paline e reti dette serraglie o cogolli in uso nella laguna stessa.

È però proibito di aiutare la pesca predetta, in qualunque spazio sommerso o sommergibile della laguna sì viva che morta, con qualsiasi altra speciale chiusura od interclusione, che interrompa o rallenti continuamente o per intervalli il libero corso dell'acqua, od anche impedisca la navigazione.

Art. 11.

I bacini lagunari col nome di *valli* concessi a particolari persone od enti morali per esercitarvi esclusivamente il diritto di pesca, sono considerati quali parti della laguna, e soggetti quindi alle discipline prescritte per la conservazione della medesima.

Niuno può esercitare il diritto esclusivo di pesca in una valle se non in base di una speciale concessione. È presunta tale concessione a favore di chi provi d'essersi trovato nel 20 dicembre 1841 in possesso d'una determinata valle e del rispondente esclusivo diritto di pesca, che non potrà perciò esercitarsi se non nei limiti e nei modi in quel giorno esistenti.

Per esercitare il diritto esclusivo di pesca è pure necessario che le valli siano limitate da una linea di confine, determinata da pali infissi in conformità dei titoli sui quali il diritto è fondato e nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 12.

La pesca a valle chiusa, serrando cioè gli accessi naturali della laguna alla valle, non è permessa, non ostante qualunque titolo o possesso, se non se ne sarà ottenuta licenza dal

prefetto, nella quale saranno determinati i modi e le condizioni della chiusura.

Tale concessione verrà dal prefetto rilasciata sentito il parere del Genio civile e per la durata di un decennio: scorso il quale cesserà di diritto e la sua rinnovazione dovrà essere espressa.

Alla concessione sarà alligata una descrizione dello stato e delle condizioni delle chiusure e difese già nelle valli esistenti, fatta in concorso degli interessati.

L'annua chiusura di ciascuna valle non potrà iniziarsi prima del 10 aprile di ciascun anno, e la riapertura di essa dovrà essere compiuta al 20 gennaio dell'anno seguente.

La chiusura, di regola, sarà fatta con uno steccato di pertiche o pali della grossezza di non oltre venti centimetri, piantati sui paludi o barene, ai quali si appoggerà una parete di cannicci detti *grisiolo*, serbando tra i pali tale distanza da lasciare libero uno spazio di non meno di trenta centimetri all'espansione della marea dalla laguna nella valle.

In via eccezionale potrà essere permesso dall'ufficio del Genio civile un altro modo di chiusura nei limiti della necessità per la industria della piscicoltura, purchè non ne possa derivare alcun pregiudizio al regime idraulico della laguna od all'igiene.

Art. 13.

È assolutamente proibito ogni lavoro di terra o legname avente lo scopo di rincalzare il piede delle *grisiolo* o di fare la chiusura delle valli più forte con cavallotti, argini, ridossi di terra, zolle od altro, e d'interrompere in alcun altro modo il corso dell'acqua nei canali, ghebbi, loro cime e code.

Soltanto nelle località più esposte alle alte maree ed ai venti, e quando non sia possibile di costruire in ritiro l'opera provvisoria di chiusura della valle, potrà il prefetto, sentito il Genio civile, permettere annualmente che sia fortificato il piede delle *grisiolo* con le deroghe al disposto del precedente paragrafo che siano indicate nell'autorizzazione prefettizia.

Il materiale che avrà servito allo scopo, quando viene tolta la chiusura, sarà trasportato a cura ed a spese dell'autorizzato, e sotto la vigilanza del Genio civile, nella località da questo indicata o permessa.

Per gli argini che attualmente esistono, lungo il perimetro delle valli, ed anche per le semplici riparazioni al piede delle *grisiolo*, si osserverà la disposizione dell'art. 4: fermo in ogni caso l'obbligo, a carico dei possessori o detentori, di mantenere aperto l'accesso della valle all'espansione ed al libero movimento dell'acqua marina o fra la laguna ed il recinto della valle stessa.

Art. 14.

È vietata, nei fini del regime lagunare, l'immissione nelle valli di fili d'acqua dolce estratti dai canali o fiumi che circondano la laguna, salvochè nello scopo di vivificarle per favorire la piscicoltura.

Questa disposizione è applicabile anche alle valli che trovansi ora nel legittimo possesso di simigliante immissione.

A quelle valli che non hanno simile possesso non potrà concedersi la derivazione dalle autorità competenti, se non in seguito di favorevole avviso del prefetto di Venezia, che sentirà sempre il parere del Genio civile, e sorgendo questione su la quantità dell'acqua in relazione al bisogno, dovrà pur sentire il parere della Commissione regionale per la pesca.

Gli utenti delle erogazioni antiche e nuove saranno obbligati a mantenere i canali, le chiviche ed ogni manufatto in condizioni da evitare qualsiasi danno al regime lagunare.

Art. 15.

I consorzi di scoli ed i proprietari dei terreni, che nei limiti dell'eccezione stabilita dall'art. 3 lettera e), versano le loro acque nella laguna, sia naturalmente, sia mediante macchine elevatorie, hanno l'obbligo di tenere espurgati ed escavati i rispettivi canali emissari in laguna dagli interrimenti prodotti dall'immissione delle loro acque.

Art. 16.

La salina di S. Felice sarà soppressa nel 1907 al termine dell'attuale contratto di concessione; e la sua superficie sarà ridonata alla libera espansione della marea.

Art. 17.

Ogni contravvenzione alla presente legge sarà, dall' autorità giudiziaria competente, punita con multa nei limiti stabiliti nell' art. 19 del Codice penale e secondo le norme contenute nel libro primo del Codice stesso. Sono inoltre applicabili alla contravvenzione stessa gli articoli 376, 377 e 378 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sulle opere pubbliche.

Art. 18.

La somma annualmente stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la escavazione del porto di Venezia, sarà erogata in parte a vivificare, oltrechè con scavi dei canali interrity, mercè tagli attraverso dossi, barene e paludi, la laguna fin verso le valli ed i margini di terra ferma, specialmente nei bacini di Chioggia e di Venezia.

Art. 19.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto coi Ministri della marina, della guerra e dell' agricoltura, industria e commercio, sentita una Commissione pur d' accordo con essi nominata, determinerà, in conformità del regolamento di cui all' art. 22, se e quali terreni, fra quelli indicati nel capoverso dell' articolo 1º, siano da escludersi dalle discipline lagunari stabilite dalla presente legge.

I possessori dei detti terreni potranno produrre istanze, memorie e documenti, in seguito ad invito che loro ne sarà fatto.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per la costituzione della Commissione, non che i modi ed i termini per l' invito e le produzioni indicate nel precedente capoverso.

Art. 20.

Il Ministro dei lavori pubblici, fra un anno dai provvedimenti dati in esecuzione della presente legge, sentito l' avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, procederà di concerto coi Ministri della marina, della guerra e dell' agricoltura, industria e commercio ad una revisione dell' attuale conterminazione della laguna, per apportarvi, in relazione soltanto ai terreni indicati nel capoverso dell' articolo 1, quelle modificazioni che possono essere acconsentite senza pregiudizio del porto, della pubblica igiene, della difesa militare, della navigazione marittima e fluviale e della industria della pesca.

Il Reale Decreto che ordinerà la nuova conterminazione, sopra proposta dei Ministri predetti, stabilirà le modalità per l' apposizione dei nuovi cippi ad essa rispondenti.

Art. 21.

La mappa della laguna di Venezia con le condizioni altimetriche dei suoi canali e bacini, sarà riveduta, ed, ove occorra, corretta, di quinquennio in quinquennio.

Art. 22.

Con regolamento approvato per Decreto Reale, sentito l' avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, il Governo del Re, oltre a quanto occorre per la esecuzione della presente legge, determinerà le norme del servizio speciale di vigilanza per la conservazione della laguna.

